



Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina

A.C. 1106

Dossier n° 562 - Schede di lettura
10 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1106
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Caretta
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	19 aprile 2023
assegnazione:	5 luglio 2023
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1106](#) reca "Disposizioni per la **promozione** e la **valorizzazione** del **patrimonio collinare** e dell'**agricoltura di collina**".

Essa è stata presentata il 19 aprile 2023 ed è stata assegnata il 5 luglio 2023 alla XIII Commissione Agricoltura della Camera.

Come rappresentato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge in esame, l'iniziativa normativa nasce dall'esigenza di tutelare l'agricoltura di collina che, pur essendo peculiare all'agricoltura italiana, negli ultimi decenni vede un progressivo abbandono delle sue colture con la perdita di filari produttivi e gravi fenomeni di dissesto idrogeologico.

La proposta di legge in esame è composta da **5 articoli**.

L'**articolo 1** individua nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina le **finalità** del provvedimento.

Gruppo di lavoro sulla tutela collinare

L'**articolo 2** prevede l'istituzione di un Gruppo di lavoro sulla tutela collinare per coordinare, promuovere e valorizzare il patrimonio collinare italiano (comma 1).

Tutti coloro che partecipano al lavoro del Gruppo di lavoro e ad eventuali ripartizioni di attività interne prestano la loro attività a titolo gratuito e, conseguentemente, non spettano ad essi gettoni di presenza, indennità, emolumenti o rimborsi di spese (comma 2). Compito del Gruppo di lavoro è la predisposizione del Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale (comma 3).

La disposizione in esame indica la procedura di nomina del Gruppo di lavoro, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni. La durata dell'incarico, inoltre, è fissata in tre anni (comma 4).

Il Gruppo di lavoro è composto da 11 membri (comma 5):

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

Ai lavori del Gruppo di lavoro possono partecipare i rappresentanti delle università e del CREA, sia in qualità di osservatori, sia perché chiamati a svolgere attività nell'ambito di suddivisioni operative interne al Gruppo. A queste ultime possono prendere parte anche da esperti del settore (commi 6-7).

Si valuti di precisare presso quale ente si intende insediare il Gruppo di lavoro.

Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale

L'**articolo 3** individua la procedura di adozione del Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale e il suo contenuto.

Il Programma è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1).

Il Programma è un documento programmatico e strategico per il patrimonio collinare, rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto individua gli indirizzi da attuare nell'ambito delle politiche regionali, tra cui i Piani di sviluppo rurale (comma 2), nonché le principali iniziative da adottare per promuovere l'economicità e la produttività dell'agricoltura di collina (comma 3). La durata del Programma è fissata in tre anni.

A sostegno delle attività di ricerca e di sviluppo di agevolazioni nell'ambito delle iniziative proposte dal Gruppo di lavoro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (comma 4).

Criteri di premialità

L'**articolo 4** prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Gruppo di lavoro e d'intesa con ciascuna Regione provveda all'individuazione di criteri di premialità nell'ambito dei singoli Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici regionali. Si prevede inoltre che tali premialità siano rivolte a valorizzare prioritariamente progetti integrati per lo sviluppo dell'agricoltura di collina e per la manutenzione del patrimonio collinare presentati da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Le Regioni provvederanno, conseguentemente, a integrare i propri Piani regionali (comma 1). Le Regioni potranno inoltre attuare le sopra citate disposizioni nell'ambito dei rispettivi Piani di sviluppo rurale annuali e pluriennali (comma 2).

Sviluppo rurale

Si ricorda che la PAC 2023-2027 ha previsto un nuovo modello di attuazione, denominato *New Delivery Model*, secondo il quale la pianificazione strategica venga effettuata a livello di Stato Membro, attraverso un unico Piano Strategico Nazionale (PSN), superando pertanto i Piani di sviluppo rurale. Per ciò che concerne lo sviluppo rurale, uno dei due pilastri della PAC cofinanziato dall'Unione Europea, esso viene ora attuato a livello regionale da Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR). Il CSR declina a livello regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano la strategia indicata a quello nazionale dal PSN. Il CSR, inoltre, è volto inoltre a fissare le priorità territoriali e settoriali su cui improntare i criteri di selezione, le modalità attuative, il cronoprogramma di attuazione degli interventi finanziati.

Si valuti pertanto di sostituire, ovunque ricorrano, le dizioni di Piano di sviluppo rurale e di Piano strategico regionale con gli strumenti programmatori ad oggi vigenti nell'ambito della PAC.

Copertura finanziaria

L'**articolo 5** prevede la copertura finanziaria della proposta normativa. Più specificamente, agli oneri, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero (comma 1). Si autorizza, conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

Si valuti di procedere all'attualizzazione delle coperture.



Dati economici

I dati ISTAT, raccolti nei censimenti dell'agricoltura, confermano la sostanziale diminuzione tanto delle superfici coltivate nei territori classificate per altimetria come collinari, sia del numero delle aziende agricole. Questo *trend* di riduzione è costante per tutte le aree del Paese.

Si rileva, inoltre, che l'agricoltura collinare è concentrata principalmente nel centro-sud del Paese e nelle isole, risultando molto più ridimensionata nel nord Italia, anche a causa della normale conformazione del territorio.

Aziende con superficie agricola utilizzata					
Zona	1982	1990	2000	2010	2020
Italia	1561134	1440992	1254086	831480	567441
Nord-ovest	195768	161830	101196	60308	42391
Nord-est	107433	94615	71602	46049	33468
Centro	364357	344239	308424	187188	131024
Sud	538586	509622	472247	356672	240634
Isole	354990	330686	300617	181263	119924

Superficie agricola utilizzata in collina - ettari					
Zona	1982	1990	2000	2010	2020
Italia	9621718	9298791	8007827	7426761	5508963
Nord-ovest	832612,8	754789,5	606677,2	541933,6	379590
Nord-est	740737,3	711584,9	621503,8	575430,1	386554
Centro	2972947	2911505	2650353	2284663	1465980
Sud	2572179	2506575	2171046	2080483	1697803
Isole	2503243	2414336	1958248	1944252	1579037



Elaborazione Centro Studi su dati ISTAT Censimento Agricoltura

Da quanto si ricava, inoltre, da dati CREA, i valori fondiari medi per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) sono mediamente inferiori in collina rispetto alla pianura, ad eccezione delle superfici nella collina interna del Nord-Est e di quella litoranea del Nord-Ovest.

VALORI FONDIARI MEDI PER ETTARO DI SAU NEL 2024 (MIGLIAIA DI EURO)

	Zona altimetrica					Totale	Var.% 2024/2023
	montagna interna	montagna litoranea	collina interna	collina litoranea	pianura		
Nord-ovest	12,6	22,8	34,0	107,3	43,7	35,2	2,3
Nord-est	62,2	-	45,6	29,9	42,4	47,1	0,1
Centro	9,1	34,3	15,5	16,4	20,9	15,1	0,5
Sud	6,7	9,8	13,0	16,4	18,2	13,3	1,9
Isole	5,9	7,0	7,8	8,6	13,7	8,6	0,5
Italia	18,8	8,8	16,9	14,3	33,4	22,4	1,0
Var.% 2024/23	0,6	0,4	1,1	0,4	1,2	1,0	-

Fonte: CREA, Banca dati dei valori fondiari.

Secondo l'[Annuario dell'agricoltura italiana 2024 del CREA](#), che riporta tuttavia i dati ISTAT 2025, per le aziende agrituristiche, che rappresentano poco più del 2% delle aziende agricole complessive a livello nazionale, si mantiene stabile negli anni la distribuzione rispetto alla localizzazione altimetrica. Oltre la metà di queste si trova in collina (dove primeggia la Toscana con il 31% delle strutture) e il 31% in montagna, di cui il 48% nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il restante 16% è situato nelle zone pianeggianti, in particolare in Veneto, Lombardia e Puglia.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge in esame è corredata da una apposita relazione Illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lett.q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Si ricorda, inoltre, che, come già in precedenza segnalato, l'Unione Europea prevede che la pianificazione di competenza dell'attuazione della PAC, compreso dello sviluppo rurale, venga effettuata dallo stato membro attraverso il proprio Piano strategico. La previsione, pertanto, di procedure di intesa con le Regioni sia nell'adozione del Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale sia dei criteri di premialità previsti dall'art. 4 sembrerebbe pertanto sufficiente a garantire le prerogative regionali. Tali prerogative potrebbero essere ancor più rafforzate ove si prevedessero modalità di partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2.